



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Incidente stradale: acquisire il verbale della polizia è un diritto e un dovere dei conducenti

Autore: Redazione | 02/04/2013



Il giudice non ha l'obbligo di ordinare alla pubblica amministrazione l'esibizione di documenti, salvo che la parte non sia stata impossibilitata a procurarseli: non è il caso del verbale dei vigili.

Le parti coinvolte in un incidente stradale hanno il diritto, ma anche il dovere - se intendono promuovere una causa per il risarcimento - di acquisire il **verbale dei vigili** intervenuti sul luogo (verbale contenente tutti i rilievi del sinistro). Infatti,

una volta iniziata la causa, la parte interessata non può far leva sul potere che ha il giudice **[1]** di richiedere, d'ufficio, atti e informazioni alla pubblica amministrazione, per esonerarsi dall'**onere della prova**: tale onere, infatti, nel processo civile, spetta unicamente alle parti **[2]**. Il giudice, dall'altro lato, potrebbe ritenere di non ordinare alla amministrazione l'esibizione dei verbali. Con la conseguenza che la parte interessata rimarrebbe senza prova e perderebbe la causa.

Dunque, chi intende promuovere un giudizio per ottenere il risarcimento del danno da un incidente stradale deve prima procurarsi tutte le prove del diritto fatto valere e, quindi, anche le **documentazioni redatte dalle pubbliche autorità**. Queste ultime, di conseguenza, non possono frapporre dinieghi o veti di sorta.

Il caso

Il principio è stato formulato dalla **Cassazione** in una recente sentenza **[3]**, la prima su questo argomento. La Corte, in particolare, ha ritenuto decaduto dalla prova un motociclista che aveva intrapreso un giudizio di risarcimento senza produrre il verbale dei vigili con i rilievi del sinistro; il giudice del primo grado, dal canto suo, non aveva ordinato all'autorità l'esibizione di tali documenti e il ricorrente era rimasto senza prove. La conseguenza, per il motociclista, era stata il rigetto della domanda giudiziale.

La motivazione della Corte

Secondo la Suprema Corte, il potere del giudice di ordinare, d'ufficio, alla P.A. la produzione di documenti utili ai fini della causa non può sostituirsi all'onere della prova, che invece incombe sulla parte. Tale potere del magistrato è solo una "**facoltà**"; diventa invece un "**dovere**" quando sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti amministrativi che la parte sia **impossibilitata** a fornire. E invece, nel caso di un sinistro, il conducente o il suo avvocato ben possono chiedere al **comando dei vigili** tutte le informazioni sulle modalità dell'incidente.

Note

- [1]** Art. 213 cod. proc. civ. **[2]** Cosiddetto principio dispositivo del processo civile.
[3] Cass. sent. n. 6101 del 12.03.2013.